

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

*RETTORIE
D.A.
SALVINI*

Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Prot. n. 13548/06

Proc. N. PI4595B/PIC

lm

17 FEB. 6

00198 Roma, del 14/02/2006

Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06858211

2486-SCR-DA

Protocollo n° 348 / Rettorato
Reggio Calabria

17 FEB 2006

Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria

Al legale rappresentante *pro-tempore*

Via Zecca, 4

89125 Reggio Calabria

Oggetto: provvedimento relativo alla conclusione del procedimento avviato in data 21 settembre 2005, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92 (ora articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05), nei confronti dell'Università degli Studi Europea "F. Ranieri" di Villa San Giovanni, Reggio Calabria.

Si trasmette copia conforme all'originale del provvedimento assunto dall'Autorità nell'adunanza del 1° febbraio 2006.

Il Responsabile del procedimento

Francesca Romana Ferri

USG/SM



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° febbraio 2005;

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. "*Codice del consumo*", pubblicato nel S.O. alla G.U. - S.G. n. 235 dell'8 ottobre 2005, che ha abrogato a far data dalla sua entrata in vigore il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato da ultimo dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;

VISTO l'articolo 26, commi 10 e 12, del citato Decreto;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 13908 del 22 dicembre 2004, con la quale l'Autorità ha accertato l'ingannevolezza del messaggio volto a promuovere i servizi offerti dalla suindicata istituzione, diffuso il 21 giugno 2004 dall'Università degli Studi Europea "F. Ranieri" di Villa San Giovanni, Reggio Calabria (di seguito Università "F. Ranieri") attraverso il sito internet www.uniraniei.it, e ne ha vietato l'ulteriore diffusione;

VISTA la propria delibera n. 14743 del 21 settembre 2005, con la quale l'Autorità ha contestato all'Università "F. Ranieri" la violazione di cui all'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92 (ora divenuto articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05) per non aver ottemperato alla citata delibera del 22 dicembre 2004, n. 13908;

SENTITO il rappresentante dell'Università degli Studi Europea "F. Ranieri" di Villa San Giovanni, Reggio Calabria nell'audizione del 22 novembre 2005;

VISTA la memoria dell'Università "F. Ranieri", pervenuta il 9 gennaio 2005;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Con provvedimento del 22 dicembre 2004, n. 13908 (PI4595 – *Università Franco Ranieri*), l'Autorità ha deliberato che il messaggio diffuso da tale istituzione il 21 giugno 2004 tramite il sito *www.uniraniieri.it*, al fine di promuovere i propri servizi di formazione di livello universitario, costituiva una fattispecie di pubblicità ingannevole in quanto il complesso delle informazioni contenute nel messaggio, e in particolare nella pagina di presentazione dell'istituzione, sono state ritenute *"idonee a indurre in errore i consumatori circa la qualifica dell'Università Europea degli Studi "Franco Ranieri" quale istituzione universitaria riconosciuta in Italia, nonché circa il valore legale dei diplomi dalla stessa rilasciati [...]"*.

Il messaggio, infatti, impiegando espressioni quali: *"curricula formativi articolati su due livelli di eccellenza"*, *"Università a misura d'uomo"*, *"conseguire una Laurea con una formazione eccellente, [restando] nella [propria] Regione e [...] nella [propria] città"*, ecc., lasciava intendere che l'Università "F. Ranieri" avesse ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) l'autorizzazione a operare quale Università riconosciuta, abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale, mentre l'istruttoria aveva dimostrato che tale procedura era ancora in corso.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità, con il medesimo provvedimento, aveva vietato l'ulteriore diffusione del messaggio ritenuto ingannevole.

2. In data 5 luglio 2005, l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (di seguito, Università Mediterranea), in qualità di concorrente, ha segnalato l'ingannevolezza di più messaggi diffusi dall'Università "F. Ranieri". In particolare, veniva segnalato un messaggio diffuso in data 22 aprile 2005 sul sito *www.uniranieri.it*, contenente il *claim* "Legalmente riconosciuta con Decreto del M.I.U.R. del 25 marzo 2005", poiché non risultava "vigente alcun decreto in materia", nonché un messaggio diffuso tramite affissionale, volto a sollecitare le iscrizioni ai "nostri corsi di laurea" in Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia.

La suddetta richiesta di intervento è stata integrata, rispettivamente, in data 29 luglio 2005 con l'individuazione del luogo e della data di diffusione del messaggio diffuso tramite affissionale, ovvero il 3 giugno 2005 in Via Domenico Romeo in Reggio Calabria, e in data 15 settembre, con l'individuazione del committente del messaggio diffuso tramite il sito internet sopra indicato, costituito dall'Università "F. Ranieri".

3. Come indicato nel provvedimento di avvio del procedimento, in considerazione della identità di numerosi elementi, grafici e informativi, contenuti nell'affissionale rispetto a quelli riportati nel messaggio diffuso tramite internet, si ritiene che l'Università "F. Ranieri" sia ragionevolmente il committente anche del messaggio diffuso tramite affissionale.

Il citato provvedimento di ingannevolezza n. 13908 risulta comunicato all'operatore pubblicitario in data 10 gennaio 2005.

4. Il messaggio diffuso tramite internet è stato rilevato in data 22 aprile 2005, anteriormente, dunque, alla entrata in vigore della legge 6 aprile 2005, n. 49 (ora abrogata e confluita nel Titolo III, Capo II del citato Decreto Legislativo n. 206/05), che, senza prevedere alcuna disciplina transitoria, ha eliminato la fattispecie di reato per l'inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità attribuendo all'Autorità stessa il potere di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, l'Autorità, in uno spirito di collaborazione istituzionale con gli Uffici giudiziari, ha disposto, nell'adunanza del 14 settembre 2005, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di eventuale competenza.

5. Tuttavia, da accertamenti svolti dagli uffici dell'Autorità, è emerso che il medesimo messaggio diffuso in data 22 aprile 2005 era presente sul sito *www.uniranieri.it* anche alle date del 7 e 19 luglio, 1° e 14 settembre 2005, mentre il segnalante ha dichiarato che l'affissionale fotografato in Via

Domenico Romeo il 3 giugno 2005 non risultava più presente nel mese di luglio 2005.

6. Inoltre, in data 7 luglio 2005, è stata acquisita copia agli atti del procedimento, del provvedimento del 16 giugno 2005, tratto dal sito internet del MIUR, con cui il Ministero diffidava l'Università "F. Ranieri" *"dal fornire, tramite l'utilizzo di siti web e altri mezzi di comunicazione, informazioni non corrispondenti al vero"*, posto che *"il predetto DM. n. 83/2005 [ovvero il Decreto del 25 marzo 2005 indicato nel messaggio diffuso tramite internet]: è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione; non prevede l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria; non istituisce l'Università. Come riportato all'articolo 2 del medesimo, l'istituzione dell'Università con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, per i suddetti corsi di laurea in Economia e commercio e Giurisprudenza, "viene attuata con successivo decreto del MIUR, contestualmente alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico d'Ateneo"*.

7. L'Autorità, con delibera del 21 settembre 2005, n. 14743, ha contestato alla Università "F. Ranieri" di aver violato la citata delibera n. 13908 del 22 dicembre 2004, diffondendo messaggi che, pur presentando alcune differenze di carattere grafico e formale rispetto al messaggio valutato nel 2004, propongono sostanzialmente un contenuto informativo inalterato e presentano il medesimo profilo di ingannevolezza già accertato.

II. ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

8. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera del 22 dicembre 2004 è stato ricevuto dall'operatore pubblicitario in data 7 ottobre 2005. A seguito di detta comunicazione, l'operatore, in data 20 ottobre 2005, ha richiesto di essere sentito, riservandosi di far pervenire scritti difensivi e documenti e procedendo, in pari data, a effettuare l'accesso agli atti del procedimento.

9. Nel corso dell'audizione tenutasi innanzi agli uffici dell'Autorità il 22 novembre 2005, l'Università "F. Ranieri" si è limitata a rinviare ad altra data il deposito di idonea documentazione, affermando che il legale rappresentate dell'Università era temporaneamente impossibilitato a provvedervi personalmente. Inoltre, ha precisato che l'Università Mediterranea ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il Decreto MIUR del 25 marzo 2005,

chiedendone la sospensione provvisoria la quale, in data 28 luglio 2005, è stata rigettata.

In particolare, nell'ordinanza allegata al verbale di audizione, il rigetto dell'istanza di sospensione risulta motivato dalla carenza del carattere di attualità del danno, *“considerato che non risulta sia stato adottato il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previsto dall'art. 2 del decreto impugnato al fine di dare attuazione alla istituzione dell'Università degli Studi europea “Franco Ranieri””*.

10. L'operatore pubblicitario ha prodotto una memoria difensiva, pervenuta il 9 gennaio 2006 in cui ha affermato che i messaggi oggetto del procedimento non costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole, in quanto sono stati diffusi successivamente al decreto ministeriale del 25 marzo 2005 - che ha istituito l'Università “F. Ranieri” - e all'intervento elogiativo con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, dinanzi alle autorità e alla stampa locali, ha salutato l'Università in questione come una realtà positiva volta ad accrescere l'offerta di corsi di formazione universitaria nella regione. Infine, la parte sostiene che la segnalazione presentata dall'Università Mediterranea sia sorretta soltanto da fini indiretti e personali del Rettore.

III. VALUTAZIONI

11. In via preliminare, occorre osservare che l'Università “F. Ranieri” non ha negato di essere il committente anche del messaggio pubblicitario diffuso nel mese di giugno tramite affissioni e, pertanto, essa va ritenuta responsabile anche dell'ulteriore diffusione di tale messaggio.

12. Quanto al merito della contestazione, in assenza di elementi pertinenti prospettati dalla parte, trova piena conferma quanto accertato nel provvedimento di avvio del presente procedimento, ovvero che la diffusione dei messaggi oggetto di contestazione costituisce una inottemperanza alla precedente delibera dell'Autorità n. 13908 del 22 dicembre 2004. Tali messaggi, infatti, pur presentando alcune differenze di carattere grafico e formale rispetto al messaggio valutato nel 2004, propongono sostanzialmente un contenuto informativo inalterato e presentano il medesimo profilo di ingannevolezza già accertato. Più precisamente, i messaggi continuano a presentare l'Università “F. Ranieri” come Università, divisa in più Facoltà a loro volta comprendenti più corsi di Laurea triennali e magistrali. Inoltre, il messaggio diffuso tramite internet contiene l'ulteriore indicazione secondo

cui l'Università "F. Ranieri" è "*legalmente riconosciuta con Decreto del MIUR del 25 marzo 2005*", mentre, in realtà, come all'epoca della precedente delibera, non risultava ancora compiuto l'*iter* per il riconoscimento della suddetta istituzione.

13. In proposito, occorre richiamare il contenuto sia della diffida rivolta il 16 giugno 2005 dal MIUR all'Università "F. Ranieri", sia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione provvisoria del Decreto del 25 marzo 2005 - citato espressamente nei messaggi diffusi tramite internet -: entrambi contestano all'operatore pubblicitario che l'*iter* di riconoscimento non risulta ancora completato.

14. Conseguentemente, l'Università "F. Ranieri", diffondendo nuovamente messaggi in cui si presenta come Università, impiegando nel complesso espressioni atte ad accreditarne la natura di Università legalmente riconosciuta presso il pubblico e, nei messaggi diffusi tramite internet, rafforzando tale convincimento citando il Decreto MIUR del 25 marzo 2005, ha violato la più volte citata delibera del 2004, in quanto, ora come allora, è pendente il procedimento per il pieno riconoscimento della propria istituzione.

15. Nella memoria pervenuta il 9 gennaio 2006, pertanto oltre il termine di legge, la parte svolge argomentazioni prive di pregio alla luce delle contestazioni svolte nel provvedimento di avvio del presente procedimento.

IV. SANZIONE

16. Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

17. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, anche dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della personalità dell'operatore, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

18. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che i messaggi sono stati diffusi attraverso mezzi alquanto pervasivi, trattandosi di un sito internet e di un affissionale, suscettibili di avere un significativo impatto sugli utenti.

Con riguardo alla durata della violazione, i messaggi sono stati diffusi, complessivamente, da giugno a settembre 2005, configurando un'infrazione di media durata.

Tenendo conto della gravità e della durata, si ritiene di irrogare una sanzione pecuniaria pari a 25.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento dell'Università degli Studi Europea "F. Ranieri" di Villa San Giovanni, Reggio Calabria, consistito nell'aver violato la delibera n. 13908 del 22 dicembre 2004 costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) che, per tale comportamento, venga comminata all'Università degli Studi Europea "F. Ranieri" di Villa San Giovanni, Reggio Calabria una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli



IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà





La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da n.8....

(.....s.Ho.....) pagine.

UFFICIO DI SEGRETERIA - Il Funzionario


RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritta, dott.ssa Maria Laura Altavista, Funzionario dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data **14 FEB. 2006** ho consegnato copia conforme al suesteso atto all'Ufficio Postale di Roma-C.M.P. S.Lorenzo, in busta chiusa, per la sua notificazione, a mezzo servizio postale mediante spedizione in plico raccomandato A.R., all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nella sua sede in Reggio Calabria, Via Zecca, 4.



Il Funzionario
